



15

Luz

io 1951, fu anche disciplinata la materia delle gratifiche, delle quali venne implicitamente confermata la natura contrattuale, derivante dal contratto collettivo di lavoro per il predetto personale, stipulato in data 1° gennaio 1942. In particolare fu concordato fra le parti la concessione di "gratifiche semestrali, la cui concessione ed entità sono riservate al Direttore generale, in base agli stanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione ed in relazione al merito particolare di ciascun dirigente" (art. 7 del citato accordo 12 febbraio 1951).

È inoltre consuetudine assegnare due volte l'anno, alla stessa epoca alla quale vengono corrisposte le gratifiche ai dirigenti, gratifiche anche al restante personale in relazione al particolare merito dimostrato nell'espletamento del lavoro.

Tenuto presente che la somma all'uopo necessaria è già compresa nello stanziamento approvato in sede di bilancio preventivo e considerato che per il pas-